



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO

Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it



RIPE – Città d'Arte Contemporanea

Ordinanza n. 100 del 24.10.2017

REVOCA ORDINANZA N. 14 DEL 18.02.2017 E CONTESTUALE ADOZIONE DI NUOVO PROVVEDIMENTO DI INAGIBILITA' A SEGUITO DI PERIZIA GIURATA RELATIVA ALLA SCHEDA AEDES PER IL FABBRICATO SITO IN RIPE SAN GINESIO, C.DA FIASTRA – PROPRIETA' LATTONI LUIGINO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 26.10.2016, sulla scia dell'attività sismica iniziata il 24/08/2016, si è verificato un ulteriore e grave evento che ha interessato in modo significativo il territorio comunale provocando numerosi danni e mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale gravi danni e che si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o crolli sulle aree pubbliche e private;
- l'art. 15 della L. n. 225/1992 stabilisce:
 - a) al comma 3, che *il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale;*
 - b) al comma 4, che *quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile;*
- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che *il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;*
- gli artt. 14 e 15 della L. R. 2/2001 (Sistema regionale di protezione civile) prevedono specifiche funzioni in capo ai comuni ed ai Sindaci;

VISTA la scheda Fast per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto della Protezione Civile, redatta dalla squadra MR372 - scheda n. 018 del 18.02.2017 relativa all'edificio sito in Ripe San Ginesio in c.da Fiastra, identificato con n. aggregato 00500.00 distinto al foglio 10 particella 652, il cui esito è stato: Edificio NON UTILIZZABILE;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 14 del 18.02.2017 emessa a seguito di sopralluogo FAST che dichiarava la non utilizzabilità dell'immobile in parola;

CONSIDERATO che l'Ordinanza n. 10 del 19.12.2016 del DPCM dispone che entro trenta (30) giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei Comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES relative agli edifici danneggiati;

VISTO l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione della "Scheda AeDES" per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post sismica, redatta tramite perizia giurata dal tecnico **Geom. Paoloni Rossano** depositata presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione con prot. n. 519612 del 01.06.2017, dalla quale è emerso che l'edificio in parola è classificato **E (Edificio inagibile)**;

RAVVISATA la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo del fabbricato sito in c.da Fiastra, distinto in catasto al foglio n. 10 particella n. 652, di proprietà della Ditta:

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA



- LATTONI LUIGINO nato a RIPE SAN GINESIO (MC) il 06/02/1947 Cod. Fisc. LTTLGN47B06H323A;

dichiarato:

INAGIBILE con esito "E", così come riscontrato nella scheda AeDES depositata in data 01.06.2017 compilata dal Geom. Paoloni Rossano.

VALUTATO che la situazione rilevata presenta pericoli tali da compromettere l'incolumità delle persone per cui si ritiene indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone;

PRESO ATTO che nel fabbricato di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i Tecnici e gli Addetti incaricati;

VISTI

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 ;
- l'art. 38, comma 2 della Legge n. 142/1990, nonché l'art. 16 dello Statuto Comunale che conferisce potere di ordinanza al Sindaco;

DISPONE

per le motivazioni in premessa esplicitate, **la revoca dell'ordinanza n. 14 del 18.02.2017 a seguito di sopralluogo Fast relativa all'inagibilità del fabbricato sito in c.da Fiastra, catastalmente individuato al Fg. 10 particella n. 652;**

DICHIARA

l'inagibilità dell'immobile sito in Ripa San Ginesio (MC) in c.da Fiastra, catastalmente individuato al Fg. 10 particella n. 652 inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Ai Sig.ri proprietari:

- LATTONI LUIGINO nato a RIPE SAN GINESIO (MC) il 06/02/1947 Cod. Fisc. LTTLGN47B06H323A;

e a chi, a qualunque titolo, occupi gli edifici stessi, lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo degli immobili in questione, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

Ai proprietari, o comunque ne abbia la disponibilità a qualunque titolo, di procedere ad adottare i provvedimenti urgenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, compresi il transennamento definitivo dell'area mediante recinzione di cantiere in materiale durevole e non valicabile, al fine di impedire l'accesso a chiunque, il quale dovrà permanere fino all'eliminazione di ogni potenziale pericolo da parte di chi di dovere, mediante realizzazione delle opere necessarie;

DISPONE

Il perdurare delle presenti disposizioni fino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile; tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili;

Che la presente ordinanza venga affissa in maniera visibile e a cura del proprietario nei pressi dell'immobile di che trattasi;

Per gli uffici competenti,

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA



- di notificare la presente ordinanza ai proprietari/affittuari dell'immobile in oggetto;
- di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza;

Di trasmettere, per conoscenza, la presente Ordinanza, al Comando Stazione Carabinieri di Loro Piceno, Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Marche (SOI: SOI.macerata@regione.marche.it), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata (PEC: com.macerata@cert.vigilfuoco.it);

Di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Macerata (PEC: protocollo.prefmc@pec.interno.it);

Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

INDIVIDUA

ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del procedimento il Geom. Laura CONTRATTI in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale;

RENDE NOTO

che contro la presente Ordinanza gli interessati possono proporre:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg.
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche entro 60 gg;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.;

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si potrà procedere mediante esecuzione d'Ufficio, ponendo a carico della ditta proprietaria inadempiente tutte le spese relative, facendo salvi i provvedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti dalla vigente legislazione in materia e provvedendo alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di competenza;

Che eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari dell'immobile o di chi ne avrà disponibilità a qualunque titolo che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa.

Ripa San Ginesio, li 24.10.2017

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA
RELATA DI NOTIFICA



Copia del presente Atto è stata notificata al
Sig.
il giorno del mese
dell'anno mediante consegna
nelle mani di
Il Ricevente *Il Messo Comunale*

